

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico
Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963
Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.
PEC: gammaorione@legalmail.it

Spett.le

Ministero della Cultura

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V mbac-dg-
abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it udc@pec.cultura.gov.it

Spett.le Ministero dall'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V –

Procedure di Valutazione VIA e VAS

VA@PEC.mite.gov.it MITE@pec.mite.gov.it

Oggetto: Codice procedura n. 7867 – Progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico, denominato "Castellaneta", di potenza nominale pari a 33,28 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Castellaneta (TA), in località "Tratturello Pineto", e Ginosa (TA), integrato con un sistema di accumulo – osservazioni al parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR - MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0209131.20-12-2023

Il sottoscritto Filippo Ricci, nato a Bologna (BO) il 13/05/1988, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, C.F. RCCFPP88E13A944M, in qualità di legale rappresentante della società della società Gamma Orione S.r.l. con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, codice fiscale e P.IVA 11467080963, PEC gammaorione@legalmail.it (la "Società"), rappresenta a Codeste Spettabili Amministrazioni quanto segue.

Tenuto conto delle considerazioni espresse dalla Soprintendenza, nella presente nota si esporranno alcune valutazioni giuridiche e tecniche che militano a sostegno del rilascio di una VIA favorevole ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 152/2006.

1. Sull'assenza di interferenze dirette tra l'area di impianto e vincoli

Come si evince dallo stesso parere del MiC, il progetto è localizzato in aree prive di vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Invero, il PUTT Puglia, come riportato nel citato Regolamento 24/2010, **ha stabilito che la distanza minima da mantenere rispetto al Tratturo è di mt. 100 (Fonte B.U.R.P. n. 195 del 31.12.2010 pag. 25 e 26)**. Poiché il regolamento e il Piano Paesaggistico di Tutela del Territorio (PUTT), sono speciali rispetto all'inquadramento generale della normativa nazionale, che valutano nel dettaglio le caratteristiche del territorio, è evidente che nel caso di specie devono applicarsi le regole di tutela stabilite a livello regionale.

Al riguardo, l'art. 12 del D.lgs. 387/2003 come recentemente novellato prevede che *“Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale”*.

Il Legislatore, dunque, al fine di accelerare le procedure per le fonti rinnovabili, ha effettuato a monte una operazione di bilanciamento tra i contrapposti interessi, stabilendo che in assenza di vincoli diretti il MiC neppure possa partecipare al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica (che a partire dalla citata novella, comprende anche la VIA).

Si richiama la più recente giurisprudenza amministrativa che ha valorizzato la portata di semplificazione delle modifiche normative che hanno interessato la materia dello sviluppo di impianti FER, proprio nell'ottica di limitare posizioni pregiudizialmente contrarie alla realizzazione di nuovi impianti (cfr., TAR Lecce, II, sent. n. 1583/2022; cfr., altresì, TAR Catania, I, sent. n. 2732/2022).

Su un piano generale, inoltre, si richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il MiC, quale *“Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali”* (cfr. art. 14 quinquies, l. n. 241 del 1990), può legittimamente svolgere l'opposizione avanti il Consiglio dei Ministri soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata (cfr., Cons. St., IV, sentenza n. 2243/2022).

In sostanza, anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che il MiC non abbia poteri vincolanti in tutti quei casi in cui le aree interessate dall'impianto non siano assoggettate a vincolo diretto. Con una sentenza recentissima anche il Tar Toscana, Firenze ha statuito che *“[...] nessuna amministrazione dispone di un*

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

potere di veto e, pertanto, nessun parere può assumere efficacia vincolante ai fini della decisione dell'autorità procedente" (Tar Toscana, Firenze, Sentenza n. 264/2023)

Premesso quanto sopra, preme ribadire che il Regio Tratturello Palagiano Bradano a sud-ovest si trova a ca. 400 metri dal confine dell'area di impianto.

E' opportuno evidenziare preliminarmente che sulla base di quanto disposto dal T.U.A. il cavidotto e/o l'elettrodotto, per le loro caratteristiche di pubblica utilità e per il poco impatto sull'ambiente non sono sottoposti a VIA se non in alcuni casi specifici elencati nell'allegato punto 4 dell'Allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Tale previsione è stata peraltro abrogata.

Preso atto delle considerazioni sugli **aspetti di tutela archeologica**, occorre specificare che in merito alla verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di aree non sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 Parte III punto 13.3, la società Proponente **ha predisposto specifica richiesta di sussistenza inoltrandola a mezzo PEC al Ministero della cultura competente in data 20/12/202.**

La società Proponente non ha ricevuto riscontro in merito è dunque impossibilitata a prendere iniziative non concordate in merito ad ulteriori indagini e approfondimenti relativi agli aspetti archeologici, come ad esempio la predisposizione di un piano saggi e l'ottenimento del relativo esito, da affiancare alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico già avviata in fase di presentazione dell'istanza del progetto in oggetto.

In merito al comprensorio territoriale, che "conserva tracce di un complesso sistema insediativo di tipo rurale organizzato nel corso dei secoli attorno agli assi viari armentizi che percorrevano la regione dall'interno alla costa", questo è stato oggetto di un approfondito studio archeologico, ai sensi dell'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di archeologia preventiva, la cui metodologia di valutazione del rischio archeologico dipende essenzialmente da due fattori:

1. Il potenziale archeologico di una determinata area
2. L'invasività dell'opera da eseguire.

Secondo la formula $R = P_t \times P_e$

Considerando l'esito dell'attività di ricerca, per quanto concerne il rischio è stato evidenziato un **rischio medio basso** per il tratto di cavidotto che ricalca il Regio Tratturello Palagiano Bradano e un **rischio basso** per le restanti parti dell'opera.

- Di fatti l'unica componente del Progetto rientrante nella fascia di rispetto di un tratturello, con un impatto antropico inferiore poichè in strada non asfaltata, risulta essere il cavidotto interrato in uscita dall'impianto in via **Tratturello Pineto**, per un tratto di circa 400 m., questo potrà essere realizzato in TOC, non intaccando così lo stato attuale della strada.

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

Il citato cavidotto per il restante percorso verrà installato per tutta la sua lunghezza al di sotto del manto stradale **asfaltato** della viabilità pubblica già esistente, lungo strade interpoderali e strade provinciali asfaltate.

Si allegano di seguito gli inquadramenti e i particolari costruttivi rappresentati le modalità di posa dei cavidotti interrati, le stratificazioni e il ripristino dello stato di fatto:



Figura 1 - Inquadramento area impianto e percorso cavidotto su ortofoto

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico
Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)
Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano
Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963
Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.
PEC: gammaorione@legalmail.it




Figura 2 - Inquadramento area impianto e percorso cavidotto su IGM

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

Per la dorsale di media tensione, in fase di progettazione definitiva si è scelto di utilizzare cavi tripolari ad elica visibile ARE4H5EX 18/30 kV adatti per posa interrata, con disposizione delle fasi a trifoglio:




Figura 3 - particolare di posa dorsale MT di collegamento con la Sottostazione Elettrica di Utanza

Essendo totalmente interrato e sottostante ad una strada asfaltata di continua percorrenza per autoveicoli di ogni genere, il cavidotto non interferirà in alcun modo con la componente paesaggistica, poiché non determinerà alcun ostacolo visivo (a meno che non si percepisca la strada già esistente come un disturbo al paesaggio e alle attività archeologiche); lo stato dei luoghi inoltre, a seguito dello scavo previsto per l'installazione, verrà ripristinato integralmente secondo le specifiche contenute nello strumento autorizzativo, che verrà rilasciato dall'Ente proprietario della strada; pertanto, la strada asfaltata esistente verrà ripristinata con pietrisco e asfalto e riconsegnata alla libera fruizione automobilistica.

In merito all'interferenza con il **Regio Trattarello Palagiano Bradano**, si sottolinea che questo "tracciato storico" è interamente occupato dalla sede stradale della Strada comunale Bivio Riva dei Tessali (strada comunale 135), la cui destinazione d'uso come strada pubblica determina, con tutta evidenza l'impossibilità di osservare le superfici sottoposte a verifiche preventive archeologiche già effettuate e presentate nell'elaborato E4 -Relazione Archeologica. Tenendo conto dunque dell'elevato livello di antropizzazione irreversibile del tracciato, è di lapalissiana evidenza che la posa in opera dei cavidotti lungo la strada asfaltata non determina alcuna interferenza paesaggistica e culturale, considerando anche la previsione del ripristino dello stato dei luoghi preesistente. E' indubbio che la valutazione deve essere eseguita avendo riguardo allo stato reale dei luoghi e non a quello basato sulla nomenclatura degli stessi.

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

Inoltre, dalla nota della Soprintendenza emerge che gli studi sono, praticamente fermi alla seconda metà del secolo scorso e mai portati avanti e si basano essenzialmente su alcune foto interpretazioni mai oggetto di approfondimenti. Quindi, di fatto e concretamente, lo scavo eseguito sulle strade esistenti non potrebbe minimamente intaccare gli studi – posto che la strada su cui insiste il cavidotto esiste già – ed anzi, a rigor di logica, potrebbe aiutare la ricerca in quanto consentirebbe di eseguire uno scavo controllato in un'area prossima all'area di studio.

2. Sugli aspetti paesaggistici

In merito alle considerazioni sulle disposizioni del PPTR, artt. 89 e 91, *l'Obiettivo strategico 10* - “Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili”, le Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali, *l'Obiettivo 4* “Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici”, la Soprintendenza scrive che il progetto in esame, come già rilevato, introduce elementi artificiali (i moduli fotovoltaici e le cabine di trasformazione/consegna) non destinati alle attività Agricole; bisogna esaminare l'interessante prospettiva dell'agrivoltaico: ossia dell'integrazione del FV nell'attività agricola, con installazioni che permettono di continuare le colture agricole o l'allevamento e che prevedono un ruolo per gli agricoltori, che vanno ad integrare il reddito aziendale e a prevenire l'abbandono o dismissione dell'attività produttiva.

Esiste un differente modello che, anziché sostituire, integri la generazione fotovoltaica nella organizzazione di un'azienda agricola, in cui la produzione elettrica, la manutenzione del suolo e della vegetazione risulti integrata e concorrente al raggiungimento degli obiettivi produttivi – economici e ambientali – del gestore/proprietario dei terreni.

In questo modello, il fotovoltaico diventa una *'alley crop'*, alleata ecologica delle altre colture, ma anche alleata della tenuta reddituale e della compliance alle regole e agli strumenti dei programmi agricoli sostenuti dalla PAC: il suolo occupato dalle installazioni cessa di essere una voce di costo, di acquisto e manutenzione, e non condiziona la modalità di utilizzo ed esercizio dell'impianto solare.

Si evidenzia come trattandosi di un progetto totalmente integrato con la coltivazione agricola, l'iniziativa assicura la continuità colturale dei terreni, scongiurando la discontinuità del paesaggio da attribuire invece a tutti quegli impianti basati sulla sola produzione di energia.

Sul punto, la costante giurisprudenza amministrativa ha chiarito che nel caso di impianti di tipo “AGROVOLTAICO” la valutazione del progetto deve tenere nella giusta considerazione la vocazione agricola del progetto e il fatto che sussiste una naturale trasformazione dell'ambiente al passo con l'evoluzione tecnica. Il Tar Lecce con sent. n. 248/2022 e conf. 586/2022 sul tema della compatibilità degli impianti FER di tipo agri-fotovoltaico in area agricola ha chiarito che “è evidente il dedotto profilo di errore, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione. Invero, le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agrovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista.

Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. ... Per tali ragioni, a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr. da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti. ...

Si aggiunga che la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel ritenere che **“Logico corollario della delineata differenza tra impianti agrovoltaici e fotovoltaici è, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, quello secondo cui gli stessi non possono essere assimilati sotto il profilo del regime giuridico [...]”**.

Inoltre, osserva il Consiglio di Stato, *“gli impianti agrovoltaici costituiscono una documentata realtà nell'attuale quadro ordinamentale, al punto che il legislatore statale, a certe condizioni, li ammette a finanziamento pubblico. [...] Dal che discende, anche sotto il profilo da ultimo esaminato, **L'erroneità della riconduzione del progetto in esame all'ambito del fotovoltaico puro, come invece hanno fatto la Regione e la Provincia**”* che *“ha impropriamente ritenuto valutato il progetto agrovoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che, per le ragioni evidenziate, mal si conciliano con le **caratteristiche proprie degli impianti agrovoltaici**”* (cfr., Cons. St., sentt. nn. 8029, 8263, 8262, 8261, 8260, 8235, 8090/2023).

Con la sentenza dell'11 settembre 2023, n. 8258, il **Consiglio di Stato** ha indicato le disposizioni che devono necessariamente guidare l'Amministrazione competente nell'adozione delle determinazioni in materia di autorizzazione dei nuovi impianti di produzione di energia rinnovabili e, in particolare, quelli agrovoltaici.

Invero, la giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa hanno evidenziato la necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati ed anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l'ambiente. Tale bilanciamento, tuttavia, non può prescindere dalle chiare indicazioni fornite dai provvedimenti legislativi emanati negli ultimi anni e che rappresentano la concreta attuazione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili.

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

Nello specifico, il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), contemplano (nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 2.1 Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile) l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di impianti agrivoltaici, quali tecnologie in grado di affrontare in maniera coordinata le tematiche della produzione agricola sostenibile e quella della produzione energetica da fonti rinnovabili *“al fine di rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico (ad oggi stimati pari a oltre il 20 per cento dei costi variabili delle aziende e con punte ancora più elevate per alcuni settori erbivori e granivori) e migliorando al contempo le prestazioni climatiche-ambientali...”*.

Nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (d.l. n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile.

La natura agro-voltaica del Progetto, insieme alle sopracitate iniziative di valorizzazione paesaggistica costituiscono, dunque, un elemento dirimente ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento.

Fermo quanto sopra, **nel caso di specie**, non è stato considerato dalla Soprintendenza che il sistema agro-ambientale dell'AMBITO 8 – ARCO IONICO-TARANITNO, caratterizzato dalla prevalenza del seminativo **continua ad essere rispettato dalla coltivazione dei terreni agricoli occupati dall'impianto in oggetto** capace di coesistere con l'installazione delle strutture fotovoltaiche, riducendo al minimo il rischio di artificializzazione del paesaggio rurale. Inoltre l'impianto, sviluppandosi solo lungo una superficie piana e mai in altezza (altezza massima da terra risulta di circa 4,87 m, raggiunta solo in alcuni momenti della giornata), si inserisce perfettamente all'interno di un paesaggio la cui percezione visuale orizzontale fa da padrona, garantendo la continuità di profondità e apertura che caratterizza il paesaggio dell'Arco Ionico.

Infatti, vista la natura dell'opera, rappresentata da un impianto combinato con l'agricoltura (sistema agrivoltaico) insistente su suoli agricoli, con ampie distese di seminativi e che, a norma dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile possono essere collocati in zone classificate agricole e, per come rilevato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC incaricata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, deve valutato positivamente il progetto che si propone di destinare una superficie agricola alla produzione energetica combinata all'utilizzo del suolo per la produzione zootecnica salvaguardando l'ambiente attraverso la coltivazione di specie arboree e arbustive che possono mantenere gli habitat faunistici nonché la coltivazione di specie vegetali tipiche del prato/pascolo per il mantenimento e miglioramento fertilità del suolo.

- Con riferimento alla Struttura e componenti antropiche e storico culturali (A.3), inoltre, si evidenzia che in rapporto *all'obiettivo n. 5* *“Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo”*

La descrizione strutturale dei paesaggi rurali (Sez. A3.2 dell'elaborato n.5 del PPTR) descrive così l'ambito di interesse: *“Il paesaggio della costa tarantina occidentale si caratterizza per la presenza significativa di*

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

pinete e macchia mediterranea che resiste alla pressione turistica insediativa e da un entroterra definito da un mosaico di bonifica ben leggibile, nel quale urbanizzazione da un lato e intensivizzazione agricola dall'altro non sono riusciti a ridimensionarne significativamente la percezione e riconoscibilità. La costa tarantina orientale invece si caratterizza per la pervasività dell'insediamento lungo la linea di costa, determinando un mosaico periurbano molto esteso che tende a impedire qualsiasi relazione tra la costa e il territorio rurale dell'entroterra.”

Il progetto agrivoltaico ha lo scopo di mantenere la vocazione agricola, si è deciso di usare un design dell'impianto in linea con il contesto territoriale, creando un piano colturale in cui gli elementi colturali e di mitigazione sono appositamente studiati per inserirsi in continuità con l'ambito interessato, creando un'integrazione territoriale, i principali interventi agricoli e di mitigazione riguarderanno:

- la coltivazione tra i filari di essenze di foraggiere;
- fascia verde perimetrale con arbusti e olivi;
- inserimento di arnie per apicoltura e rafforzamento biodiversità;

La conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale deve tenere in considerazione anche gli effetti dell'agricoltura intensiva che ha trasformato il paesaggio rurale italiano riducendo la biodiversità e modificando l'aspetto tradizionale delle campagne a causa della monocultura su larga scala, dell'uso estensivo di macchinari e sostanze chimiche, e della riduzione degli spazi naturali e semi-naturali.

In questa situazione un progetto di intervento a larga scala sul paesaggio agrario non può limitarsi a porre come obiettivo il “restauro” di singoli frammenti del paesaggio perduto, ormai troppo esigui e dispersi per essere significativi; neppure può limitarsi a proporre il ripristino dei filari di viti e di olivi, querce e gelsi, essendo evidente il contrasto con le attuali tecnologie dell'agricoltura e con le condizioni di fattibilità economica; dovrà, invece, porsi l'obiettivo forse più arduo di ripristinare su dimensioni territoriali significative non tanto i singoli elementi che contrassegnavano le forme del paesaggio quanto alcuni dei suoi caratteri generali: la densità della vegetazione arborea ed arbustiva, l'alternanza di colture eterogenee entro spazi piuttosto contenuti, ecc.

Si tratta di un obiettivo che, pur non restituendo il paesaggio “così com'era” ne rievoca alcuni degli aspetti essenziali, risultando tuttavia in qualche modo compatibile con le attuali condizioni economico-produttive.

La recente riforma della Politica Agricola Comunitaria, che riavvicina l'agricoltura al mercato ma allo stesso tempo ne riconosce e valorizza la componente multifunzionale, può essere infatti l'occasione per la predisposizione di un set di strumenti di politiche agricole e territoriali finalizzato sia al mantenimento dell'attività agricola nelle aree marginali sia alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio.

È stato dimostrato attraverso fotoinserti e report fotografico dettagliato che la percezione dell'impianto dalle masserie censite dal PPTR come testimonianze della stratificazione storica e insediativa del contesto

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

paesaggistico risulta scarsa e per nulla impattante. Inoltre nessuna delle componenti dell'impianto interferisce con le fasce di rispetto di tali beni riportati dal PPTR della Puglia.

In conclusione, considerato che il cavidotto sarà realizzato tramite posa in opera interrata e al ripristino dello stato di fatto del manto stradale su cui già insistono anche altri sottoservizi, è evidente che non esistono interferenze culturali e paesaggistiche come indicate dalla sovrintendenza. Al fine di meglio chiarire i fatti si riporta in calce alle presenti osservazioni documentazione fotografica da cui si evince lo stato dei luoghi e il loro inesistente valore archeologico paesaggistico.

3. Sulla violazione del principio del dissenso costruttivo.

Il parere negativo del MiC deve in realtà intendersi come atto di assenso al Progetto per violazione del principio del «*dissenso costruttivo*». Al riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza amministrativa, “[i]l contraddittorio tra le parti pubbliche e private nel procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1 co. 2-bis l. n. 241/1990), i quali, in presenza di ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza, debbono assumere la veste del c.d. «*dissenso costruttivo*», vale a dire dell'obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 16 dicembre 2020, n. 1657; Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4732) (cfr., TAR Toscana, III, sent. N. 252/2022). L'obbligo di collaborazione è oggi sancito dall'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/90 (come introdotto dal d.l. n. 76/2020) ed è più in generale espressione di un nuovo modo di intendere il rapporto tra p.a. e privato, improntato all'obiettivo di temperare nel migliore modo possibile interesse pubblico e privato nell'ambito del procedimento. Esigenza che nel caso di specie è particolarmente rilevante tenuto conto che, se è vero che la Società ha agito nell'esercizio della propria libertà di iniziativa economica, è anche vero che il Progetto costituisce attuazione della pianificazione nazionale in materia di neutralità climatica e indipendenza energetica. Viene quindi in rilievo non solo l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio ma anche quello (in questa fase addirittura preminente) alla promozione e alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Peraltro, l'art. 14-ter della legge n. 241/90 codifica l'obbligo per tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza dei servizi di indicare, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie ai fini del rilascio dell'assenso al progetto. Si tratta di principi che si applicano anche al caso in esame in cui sono coinvolte a vario titolo diverse Amministrazioni statali e regionali.

Ed infatti, l'obbligo del «*dissenso costruttivo*» costituisce il precitato del più generale “*obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori paesistici tutelati dal vincolo*” (cfr., TAR Toscana, III, sentenza n. 1657/2020). Più nello specifico la giurisprudenza ha riconosciuto “l'obbligo per l'Amministrazione di indicare le modifiche progettuali necessarie ai fini del rilascio dell'assenso al progetto e, comunque, ad apporre, in sede di rilascio del titolo abilitativo, tutte le condizioni e prescrizioni necessarie ai fini del superamento del dissenso” (Tar Toscana, Firenze, Sentenza n. 264/2023).

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

In considerazione di ciò, la mancata esplicitazione delle modifiche che avrebbero consentito l'assenso al progetto comporta che i pareri espressi dal MIC e dalla Soprintendenza devono intendersi quale assenso al Progetto. Proprio sul punto il Consiglio di Stato di recente ha censurato il comportamento del MIBACT che *“non ha indicato alternative meno impattanti sull'interesse del privato, ma comunque idonee a preservare gli allegati interessi pubblici”* (Consiglio di Stato, sez. IV[^], sentenza n. 2243/2022). Sempre il Consiglio di Stato di recente ha precisato l'illegittimità degli atti impugnati atteso che *“laddove su una determinata area difettino preclusioni generali di edificabilità (in particolare, ai fini della realizzazione di impianti di produzione di energia), devono procedere ad un esame specifico del progetto presentato, valutandone la possibilità di realizzazione in concreta comparazione con le predette esigenze di tutela con la conseguenza per cui l'Amministrazione debba indicare in esercizio del cd. dissenso costruttivo ex art. 14-quater l. n. 241/1990 le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'eventuale assenso”* (cfr., Cons. St., IV, sent. n. 4608/2018). Si deve quindi ritenere che incombesse sul Ministero della Cultura un preciso obbligo di indicazione delle modifiche necessarie al rilascio dell'assenso al Progetto (tanto più in considerazione dell'assenza di vincoli nell'area di intervento), con la conseguenza per cui la mancata esplicitazione di tali modifiche comporta che i pareri del MiC devono essere riqualificati come favorevoli”.

Ed è del tutto evidente che, nel caso di specie, non sussistano ragioni preclusive alla realizzazione del Progetto, dal momento che il parere del MiC si fonda: (i) su un generico e indimostrato contrasto con gli obiettivi di tutela del PPTR (ferma l'assenza di vincoli); (ii) su una generica e indimostrata esigenza di tutela archeologica in aree, tuttavia, prive di vincoli culturali.

4. Conclusioni

Per quanto sopra esposto si ritiene non condivisibile il parere istruttorio negativo espresso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR in merito alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale; al contrario il progetto della scrivente società è pienamente compatibile rispetto al quadro di riferimento.

CHIEDE

che, nell'ottica di una valutazione comparatistica tra l'interesse pubblico alla preservazione del paesaggio e quello non meno rilevante concernente l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e non inquinanti, il cui esame congiunto appare imprescindibile al fine di eliminare eventuali sproporzioni tra le azioni volte a tutela dei vincoli paesaggistici e la sempre maggiore domanda di consumo di energia elettrica, **venga rilasciato parere complessivo di compatibilità ambientale dell'impianto e delle opere connesse in quanto lo stesso risulta ubicato in area idonea, priva di vincoli e con una elevata attenzione al mantenimento della produttività agricola.**

Si chiede altresì che in caso di amministrazioni dissenzienti venga rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell'opera posto che la stessa ricade in area idonea priva di vincoli.

GAMMA ORIONE S.r.l. a socio unico

Sede legale: via Mercato 3, 20121, Milano (MI)

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano

Numero di iscrizione, Codice fiscale e P.IVA: 11467080963

Capitale Sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Canadian Solar Inc.

PEC: gammaorione@legalmail.it

Milano, 11/04/2024

Il Rappresentante legale

Filippo Ricci


Filippo Ricci (Apr 12, 2024 16:11 GMT+2)